



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia
On. Alberico Gambino

PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S1. INDAGINE ISPETTIVA".
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

PREMESSO CHE:

- l'art. 8, comma 3 lett. a), della legge 328/2000 prevede che i Comuni provvedano all'esercizio associato delle funzioni sociali aggregandosi in «*Ambiti Territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie*»;

- l'art. 19 della legge regionale n. 11/2007 stabilisce che la Regione Campania definisce quali ambiti territoriali, le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale;

- con DGR 320 del 03 Luglio 2012, avente ad oggetto: " Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti Sanitari ", è stata modificata la composizione degli Ambiti territoriali al fine di assicurare la coincidenza con i distretti sanitari e conseguentemente è stato stabilito che l'Ambito Territoriale S1 è suddiviso in tre Ambiti Territoriali e precisamente:

a) Ambito DS60 costituito dai Comuni di: Castel San .Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte;

b) Ambito DS61 costituito dai Comuni di: Angri, Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati;

c) Ambito DS62 costituito dai Comuni di: Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno;

- il ricordato atto deliberativo stabiliva che le modifiche apportate "con il presente provvedimento agli ambiti territoriali ed ai distretti sanitari della Regione Campania devono intendersi operative obbligatoriamente entro il 1° gennaio 2013" e dava mandato " ai dirigenti coordinatori delle AA.GG.C. 18, 19 e 20 di adottare gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento ed a favorire la transizione dall'attuale composizione degli ambiti territoriali e dei distretti sanitari, a quella prevista con il presente dispositivo";

- con DGR n. 134 del 27.05.2013 si stabiliva quanto segue: 1)di approvare il Piano sociale regionale 2013-2015, allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 2)di approvare le indicazioni procedurali per la fase di transizione dalla programmazione 2009-2012 alla nuova programmazione 2013-2015, allegato B, parte integrante del presente provvedimento; 3)di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale l'adozione delle linee guida operative per la presentazione dei piani sociali di zona e di tutti gli atti necessari e consequenziali;

- le Linee Guida adottate ed emanate, con la ricordata DGR 134/2013 del 27.05.2013, stabiliscono una serie di principi inderogabili che sono così riassumibili:

a) Gestione Associata dei Servizi.

La convergenza degli Ambiti territoriali con i distretti sanitari rafforza ancora di più l'Ambito territoriale come unica dimensione territoriale per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi. Il combinato disposto della normativa nazionale e della normativa regionale rende quanto mai evidente la necessità per i Comuni di associarsi per lo svolgimento delle funzioni legate ai servizi sociali secondo la configurazione stabilita dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 co. 1 della L.R. 11/2007,



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia

On. Alberico Gambino

con la definizione degli Ambiti territoriali. Sulla base di tali disposizioni, si sottolinea altresì che non è possibile che un Comune receda dalla convenzione adottata per la definizione della forma associativa.

b) Coordinamento Istituzionale.

Per gli Ambiti, la cui natura e forma associativa prescelta lo consentono, permane il coordinamento istituzionale, definito dall'art.11 della L.R.11/07 e s.m.i., quale soggetto deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito. Il coordinamento istituzionale è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e, in materia d'integrazione socio-sanitaria, dal Direttore generale della ASL di riferimento o loro delegati. Il coordinamento istituzionale al fine di esercitare le funzioni di cui è titolare: a) si dota di un proprio regolamento; b) promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione degli atti sui criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e sulle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo n. 286/1999; c) attribuisce, sino alla adozione della forma associativa ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona; d) propone, ai comuni associati nell'ambito territoriale la forma associativa per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali; e) nomina il coordinatore, istituisce l'ufficio di piano dell'ambito territoriale, regola il funzionamento ed i rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta; f) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del piano di zona; g) approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di zona.

c) Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano riveste un ruolo estremamente delicato in quanto struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di zona. Ha il compito di elaborare e attuare la programmazione secondo gli indirizzi forniti dall'organo politico di riferimento, inoltre, svolge le funzioni di gestione, amministrazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona Territoriale. Esso costituisce inoltre l'ufficio di raccordo con l'amministrazione regionale in quanto è allo stesso che vengono generalmente inviate tutte le comunicazioni inerenti il sistema integrato dei servizi sociali, anche quando esse vanno poi diramate a tutti i Comuni dell'Ambito o ad altri uffici dell'Ambito stesso. A tale organismo, proprio per il ruolo strategico di programmazione e controllo, vanno garantite tutte le prerogative istituzionali e tecniche di autonomia gestionale nel rispetto dell'indirizzo programmatico.

d) Personale Ufficio di Piano.

L'ufficio, dotato di un proprio regolamento, si avvale di personale competente rispetto alle funzioni da svolgere. Le risorse umane devono essere individuate prioritariamente fra il personale già in organico nei Comuni dell'Ambito o nella ASL, oppure, in subordine, con le modalità previste dalla normativa vigente, fra professionisti esterni. A tal fine, sembra opportuno raggiungere l'obiettivo di dotare l'ufficio di piano, in quanto struttura strategica per la governance dell'intero sistema, di un organico sempre più stabile, con preferenza per rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. A questo riguardo, all'interno delle



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia
On. Alberico Gambino

Convenzioni per la gestione associata stipulate nei nuovi Ambiti, dovrà essere definita la dotazione organica dell'Ufficio di piano per un periodo non inferiore al triennio di vigenza del piano sociale regionale. Allo stesso modo, il periodo temporale di contrattualizzazione dei collaboratori esterni va definito a livello triennale. Considerando altresì la necessità di razionalizzare risorse umane e finanziarie, partendo anche dall'analisi svolta sull'organizzazione degli Uffici di piano per il precedente triennio, si prevede che l'Ufficio di Piano possa avvalersi della seguente dotazione organica, che si ritiene in linea di massima adeguata per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso Ufficio, ferma restando, in ogni caso, l'autonomia degli Ambiti nell'andare a definirne l'effettiva dotazione organica in relazione al carico di lavoro e ai procedimenti realizzati: un Coordinatore dell'Ufficio di Piano (preferibilmente Dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila); un referente amministrativo contabile; un esperto di programmazione sociale e sociosanitaria; un esperto di programmazione dei fondi europei; un referente per la comunicazione e il monitoraggio. Per quanto sopra detto rispetto alla necessità di rendere quanto più essenziale possibile la composizione dell'Ufficio di Piano e di dotarlo tendenzialmente di figure già in organico ai Comuni dell'Ambito, viene stabilito il limite complessivo del 10% del FUA per l'utilizzo di personale presso lo stesso. Tale limite costituisce la somma complessiva del FUA (calcolato in base alle disponibilità finanziarie) che potrà essere utilizzata per l'impiego di figure esterne, laddove strettamente necessarie, e/o per la valorizzazione del costo del personale interno distaccato dai Comuni dell'Ambito presso l'Ufficio di Piano, nel limite massimo del 60% del costo tabellare contrattuale per ogni unità di personale formalmente messa a disposizione dell'Ufficio di Piano, in base alle ore di effettivo impiego. Tale valorizzazione potrà concorrere alla compartecipazione dei Comuni dell'Ambito al FUA secondo quanto riportato nel successivo paragrafo sulle modalità di partecipazione finanziaria dei Comuni. Grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, il distacco del personale dei Comuni si potrà sempre più configurare come collaborazione a distanza con la sede dell'Ufficio di Piano, riducendo gli spostamenti fisici tra le diverse sedi ed i relativi costi.

RILEVATO CHE:

- il nuovo assetto geografico degli Ambiti sociali territoriali (e, in parte, dei distretti sanitari) al fine di far coincidere gli Ambiti con i distretti andava reso operativo entro il 01/01/2013, indicazione che andava – e va – letta nel senso "che a partire dall'anno 2013, che coincide con l'avvio dei nuovi piani di zona triennali, gli interventi dovranno essere attuati dai nuovi Ambiti".
- tale indicazione inderogabile comporta "in primo luogo che i nuovi Piani di Zona dovranno essere programmati ed approvati dai nuovi Ambiti territoriali. Per cui è necessario che si istituiscano gli organi ed uffici dei nuovi Ambiti, a partire dal coordinamento istituzionale e dall'ufficio di piano, e che gli stessi avviino immediatamente il percorso che porterà all'approvazione del nuovo Piano di Zona triennale".
- le procedure per garantire il progressivo allineamento nella realizzazione dei servizi "è determinate dagli Ambiti stessi, caso per caso, in base ai principi di seguito descritti, e riportate negli atti che saranno stipulati per la gestione associata: · se alcuni Comuni fruiscono ancora di servizi garantiti dal vecchio Ambito, essi continueranno a riceverli, al massimo fino al mese di giugno 2013, per poi fruire del servizio organizzato dal nuovo Ambito di cui fanno parte; · nel momento della programmazione di un servizio nel nuovo Piano di zona, si tiene conto del suo progressivo allargamento ai Comuni che man mano vi accedono, ai fini della determinazione dell'effettivo fabbisogno in termini di utenti serviti, ore da erogare, ecc., e quindi della relativa necessità di risorse".



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia

On. Alberico Gambino

- per quanto riguarda invece la situazione di attuazione dei servizi nei vecchi Ambiti, “al momento dell'avvio del nuovo periodo di attuazione (2013-2015) si dettano invece le seguenti disposizioni: 1. i vecchi Ambiti possono proseguire, al massimo fino al mese di giugno 2013, i servizi già avviati, mettendo in atto, laddove necessarie (in relazione all'avvio dei servizi nei nuovi Ambiti o all'opposto, al superamento del termine sopra detto), procedure di proroga dei contratti/servizi in essere o di riduzione/revoca degli stessi; 2. laddove un Ambito, al momento dell'approvazione del presente Piano, stia realizzando annualità precedenti alla terza del primo Piano Sociale Regionale, non realizzerà tutte le annualità successive, comportandosi con i servizi in corso secondo quanto previsto al punto precedente; 3. entro la fine dell'anno 2013, tutti i Sindaci dei Comuni capofila dei vecchi Ambiti dovranno chiudere la gestione dal punto di vista contabile ed inviare una certificazione (secondo i modelli che saranno successivamente approvati dall'amministrazione regionale), che riporti le economie conseguite e le somme non spese relative al triennio di attuazione del primo PSR, delle quali, in relazione alle differenti situazioni, la Regione potrà decretare la compensazione con altre risorse da trasferire, l'assegnazione come anticipo per la nuova programmazione o la restituzione”.

- Il Dirigente della struttura regionale competente emana, in seguito all'approvazione del Piano Sociale 2013
- 2015, delle indicazioni operative in cui vengono riportate le procedure di dettaglio per tutto quanto previsto dalle Linee Guida ed in particolare per la presentazione dei Piani di Zona triennali.
- il procedimento regionale per la dichiarazione di conformità del Piano di zona triennale, avviene secondo quanto specificato all'art. 21 della L.R. 11/2007, con ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 47, in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10, 21 e 52 bis della stessa legge;
- Con la D.G.R. n. 50/2012 la Regione Campania ha inteso accompagnare i Comuni associati in Ambiti Territoriali verso una piena attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza assumendo a proprio carico il debito maturato dai Comuni verso le ASL e impegnandosi a coprire i costi di compartecipazione per i primi 2 anni del I Piano Sociale Regionale (2010 e 2011) al 100% e per il terzo anno (2012) al 50%;
- la Regione ha fatto fronte all'impegno assunto con risorse a valere sul Fondo Sociale Regionale sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Ambiti Territoriali e della certificazione di spesa allegata per gli anni 2010-2011.
- le risorse di cui trattasi sono state erogate ai Comuni che hanno svolto il ruolo di capofila per il precedente Piano Sociale Regionale, fino alla data del 31.12.2013, e gli stessi dovranno versarle alle ASL di competenza sulla base degli impegni assunti con la convenzione;
- per la compartecipazione alla spesa sostenuta dagli Ambiti nel corso del 2012 gli Ambiti che hanno potuto documentare di aver assunto oneri di spesa sociale, derivanti dalle prestazioni socio-sanitarie erogate per l'anno 2012, hanno potuto accedere al contributo del Fondo Sociale Regionale che è stato liquidato al Comune ex capofila, giusto quanto specificato e precisato con le note circolari n. 178156 dell'11.3.2013 e n. 324470 del 8.5.2013;
- per il 2013, è stata completata la procedura attivata con la D.G.R. n. 50/2012 e i nuovi Ambiti Territoriali devono assumere pienamente in carico al F.U.A. gli oneri di spesa socio-sanitaria che devono essere programmati nel Piano di Zona;



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia

On. Alberico Gambino

ATTESO CHE:

- il Piano di Zona Ambito Territoriale S1 non ha ancora provveduto, alla data attuale, ad adeguarsi al nuovo riassetto territoriale determinato inderogabilmente dalla DGR 320/2013 con conseguenti riverberi negativi sulla Pianificazione Territoriale 2013 – 2015;
- oltre a risultare colpevolmente inadempiente rispetto alle inequivocabili prescrizioni regionali, che imponevano l'avvio del nuovo sistema sin dal 01.01.2013 e comunque dal 01.07.2013 anche per i servizi, continua imperterrita nella propria azione di gestione di attività e servizi utilizzando il cd. Vecchio Ambito (composto da dodici comuni territorialmente corrispondenti a tre Distretti Sanitari) e avendo come capofila il Comune di Scafati;
- pur in presenza di precise ed inderogabili disposizioni nazionali e regionali il Piano di Zona Ambito S1 continua ad appaltare servizi, ancorchè con procedure molto anomale non fosse altro che per le forme ed i tempi entro cui gli interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare (cfr. da ultimo bando per ludoteche), e continua ad assumere personale, peraltro non attraverso regolari e compiuti procedimenti di selezione ad evidenza pubblica (l'ultima avviata è ferma da oltre 6 mesi) ma attraverso il ricorso a società di lavoro interinale scelte senza che sia dato sapere come (cfr. Tempor) e che impiegano, casualmente ovviamente, mogli e parenti di amministratori pubblici e/o di candidati nelle liste elettorali alle ultime elezioni amministrative particolarmente per come operanti nel comune Capofila;
- allorchè scaduto il contratto con la società interinale Tempor Spa gran parte dei soggetti impegnati dalla stessa sono stati poi selezionati, con procedure selettive fondate su meccanismi attributivi di punteggi molto particolari e valutanti il voto di laurea (20 punti) – pregresse esperienze lavorative negli Ambiti Territoriali anche attraverso società esterne purchè retribuite (20 punti) – colloquio orale (40 punti), per contratti a tempo determinato scadenti nel 2015 e, altresì, impedendo di fatto a soggetti qualificati per studio – formazione professionale – impegno nel volontariato sociale – etc- (cioè non precedentemente retribuiti) di partecipare avendo essi, nella sostanza, un handicap di partenza almeno pari ai 20 punti attribuiti per le esperienze pregresse retribuite e non potendo contare, di converso, sui master universitari, sulle specializzazioni, etc. conseguite nel corso degli anni post laurea e che sono valutati ZERO punti;
- sembra agisca costantemente aggirando il limite massimo di spesa del 10% spesa FUA, riferito al personale, attraverso appalti esterni di servizi con utilizzo di personale anche qualificato (psicologi, assistenti sociali, etc.);
- non è dato sapere se il personale comunale, impegnato nei servizi sociali (Assistenti sociali), è considerato – in termini di spesa – nel Fondo FUA ovvero è a carico dei comuni interessati extra Fondo FUA;
- il Comune Capofila ha come organismo strumentale la società Scafati Solidale, che gestisce servizi e strutture a favore dei cittadini residenti, il cui fondo di gestione non è dato sapere se proviene dal FUA o da ulteriori fondi di natura comunale extra quota di compartecipazione così come non si riesce a comprendere se la stessa è affidataria di servizi da parte del Piano di Zona Ambito S1 ovvero in virtù di quali disposizioni normative continua ad operare extra Piano di Zona;
- i Comuni dell'Ambito S1 sono soggetti passivi di Decreti Ingiuntivi per mancato pagamento corrispettivi di servizi ricevuti, da parte delle strutture riabilitative e/o RSA, di natura socio-sanitaria anche per anni (2010 – 2011 e 2012) per i quali la Regione Campania ha assunto a proprio carico i “ debiti dei comuni verso la ASL” cui competono i pagamenti;



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia

On. Alberico Gambino

- addirittura il Comune Capofila ha emesso Decreti Ingiuntivi nei confronti di Comuni dello stesso Ambito Territoriale per mancato pagamento, sembra, delle quote di compartecipazione;
- nonostante le precise disposizioni normative regionali e nazionali, che fissavano al 31.12.2013 l'obbligo inderogabile per il comune Capofila di rendicontare tutte le spese fino a quella data sostenute e di restituire eventuali surplus rispetto ai fondi assegnati, il Comune Capofila continua imperterrita a svolgere la propria ordinaria attività detenendo la contabilità del FUA ancora alla data odierna;
- l'intera gestione delle attività di riferimento del Piano di Zona Ambito Territoriale S1 si presenta nebulosa in quanto non è dato sapere, pubblicamente ed in modo trasparente, a quanto ammonta il FUA annuale, quale è il livello di compartecipazione dei comuni che confluisce nel FUA, quale è il livello di spesa che eventualmente i comuni finanziano direttamente extra FUA ivi compreso la spesa per il relativo personale impegnato nella gestione e/o controllo dei servizi sociali;
- sembra esistere, per quanto è dato sapere, un'evidente disparità di trattamento – in termini di servizi erogati – tra le comunità dei vari comuni costituenti l'Ambito S1 svolgendo il Comune Capofila la cd. parte del leone;
- tale disparità di trattamento, laddove sussistente, sarebbe legittima solo se il Comune interessato oltre a versare – come tutti – la dovuta predeterminata quota di compartecipazione stanziasse ulteriori e diversi fondi propri per l'erogazione di servizi extra Piano di Zona, ma tale distinzione non è data conoscere mancando specifiche rendicontazioni pubbliche in tal senso;

CONSIDERATO CHE:

- le anomalie evidenziate, per come raccolte attraverso denunce pubbliche effettuate anche dai Comuni dell'Ambito e dai cittadini residenti, ma – soprattutto – le acclamate inadempienze rispetto all'ottemperanza inderogabile (entro il 30.06.2013) delle prescrizioni regionali (ridefinizione degli Ambiti Territoriali con contestuale suddivisione dell'Ambito S1 in tre Ambiti DS 60 – 61 e 62, costituzione dei nuovi Ambiti, cessazione dei servizi erogati dai cd. Vecchi Ambiti, rendicontazione definitiva delle somme assegnate e spese al 31.12.2013 con contestuale restituzione dell'eventuale surplus per la sua successiva rassegnazione, etc.) riverberano, a norma di legge, effetti negativi e gravemente critici sulla corretta gestione delle attività e, soprattutto, sulla definizione di un Piano Territoriale di interventi 2013/2015 conforme alle prescrizioni con conseguente rischio di perdita di finanziamenti ovvero mancata assegnazione dei dovuti finanziamenti regionali;
- infatti, l'allegato B alla DGR 134/2013 testualmente statuisce che " negli **Ambiti territoriali la cui nuova composizione, in seguito alla applicazione della DGR 320/2012, è determinata dallo smembramento di un solo Ambito Territoriale** sottoscrive l'atto di finanziamento **ciascun nuovo Ambito** per la quota parte relativa al progetto presentato. A ciascun atto sottoscritto deve essere allegato un documento (accordo integrativo/protocollo), approvato dai rispettivi coordinamenti istituzionali, contenente il sub riparto delle risorse in capo a ciascun nuovo Ambito, le modalità di trasferimento delle stesse e di gestione del progetto finanziato";
- ineliminabile ed obbligatorio è l'intervento, in termini di controllo e di ispezione, dei competenti Settori Regionali al fine di adottare ogni opportuno provvedimento per riportare la gestione del Piano di Zona Ambito S1 nel solco delle prescrizioni inderogabili dettate dalla Regione Campania con le ricordate DDGR 320/2012 e 134/2013;



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia

On. Alberico Gambino

- i fatti esposti inducono a ritenere che ci sia un'evidente violazione dei dettami normativi recati dagli artt. 12 – 21 e 52 bis L. R. 11/2007 e s.m.i. con conseguente necessità di attivazione, previa specifica e certosa indagine ispettiva, dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 47 medesima legge regionale;

TANTO PREMESSO

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

La Giunta Regionale e, per essa, il competente Assessore Assistenza Sociale per sapere:

- a) se è legittimo che il Piano di Zona Ambito S1 continui ad essere inadempiente rispetto alle prescrizioni regionali dettate dal DDGR 3209/2012 e 134/2013 e dal DDGRC 308/2013;
- b) quali iniziative ha adottato per eliminare l'accertata inadempienza del Piano di Zona Ambito S1 rispetto all'obbligo di conformarsi alle prescrizioni regionali recate dalle DDGR 320/2012 e 134/2013;
- c) se il Comune di Scafati, Capofila del Piano di Zona Ambito S1, ha compiutamente ed esaustivamente rendicontato – al 31.12.2013 – i Fondi FUA assegnati, le spese sostenute e se ha restituito gli eventuali surplus di assegnazione e se questi surplus, laddove sussistenti sono stati riassegnati e come;
- d) il totale dell'importo che la Regione Campania ha assunto a proprio carico, relativamente al periodo temporale 2010-2012, per come riferito " al debito dei Comuni verso la ASL " per i servizi sociosanitari e se quest'importo è stato accreditato al Comune Capofila come da disposizioni regionali codificate dalla DGR 134/2013 allegato B punti 1 e 2.;
- e) se il Piano di Zona Ambito Territoriale S1 ha rendicontato le assegnazioni ricevute dal 2009 al 2013 e quali sono gli importi annualmente assegnati e quelli spesi per tipologia;
- f) se il costo del personale del Piano di Zona Ambito S1 è stato contenuto, per come globalmente da intendersi, nei limiti del 10% massimo del FUA e quanto di questi costi è stato utilizzato per personale assunto non proveniente dai Comuni e quanto per personale proveniente dai Comuni;
- g) se e perché è ancora consentito al Piano di Zona Ambito S1 di operare nonostante non si sia adeguato alle prescrizioni regionali (suddivisione in tre Ambiti) e se questa inadempienza ha influito, o influisce, sulle assegnazioni FUA relative al 2014 e, soprattutto, al 2015;
- h) quale è stato il livello economico di compartecipazione, riferito agli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 e 2014, per ognuno dei Comuni costituenti ancora l'Ambito Territoriale S1;
- i) se, viste le disposizioni recate dalla L.R. 11/2007 e s.m.i., è normativamente consentita la sussistenza dell'Istituzione Scafati Solidale e le ragioni, invece, per le quali la sussistenza dell'Istituzione Pagani per Tutti è stata impedita;
- l) se l'Istituzione Scafati Solidale ha ricevuto, o riceve, affidamenti di servizi dal Piano di Zona S1 finanziati e pagati con fondi provenienti dal FUA;
- m) perchè il Piano di Zona Ambito S1 presenta sistematiche carenze di liquidità tanto da non pagare i fornitori dei servizi e se tali ritardati pagamenti hanno comportato spese legali e interessi;
- n) se il Piano di Zona Ambito S1 eroga i servizi secondo le priorità stabilite dalle Linee Guida Piano Sociale 2013/2015 e se tali servizi sono uniformemente garantiti in tutti i comuni associati;
- o) se il ricorso alla società interinale TEMPOR Spa è avvenuto correttamente ed in conformità alle prescrizioni delle Linee Guida Piano Sociale 2013/2015, quanto è costato detto ricorso e da chi è costituito il personale impiegato dalla stessa;



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia

On. Alberico Gambino

p) se il ricorso alle assunzioni a tempo determinato, effettuato alla scadenza della convenzione con TEMPOR Spa ed ancora in corso, è stato effettuato in conformità alle prescrizioni regionali e nazionali e se c'è corrispondenza tra il personale impiegato dalla TEMPOR Spa e quello poi assunto con contratto a tempo determinato ancora in corso;

q) se l'avviso pubblico per la selezione di 21 unità (tra cui 10 Assistenti Sociali e 4 psicologici), indetto dal Piano di Zona Ambito S1 con determina n. 325 del 02.05.2014 – sulla scorta delle disposizioni approvate dal Coordinamento Istituzionale in data 24.04.2014 – è conforme alle prescrizioni recate dalla DGR 134/2013 e dal Decreto Dirigenziale 308 del 17.06.2013 e perché tale procedura è ferma da mesi mentre si continua ad assumere con diverse ed anomale procedure.

r) quali iniziative immediate intende adottare per conformare il Piano di Zona Ambito S1 agli obblighi imperativi imposti dalle DDGR 320/2012 e 134/2013 e dal DDGRC 308/2013.

SI CHIEDE

Risposta scritta.

Il Consigliere regionale

On.le *Alberico Gambino*